



COMUNE di NARDO'
Provincia di Lecce
Regolamento sull'imposta di soggiorno

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi e le responsabilità dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione, presupposto dell'imposta ed entrata in vigore

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Nardò, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° ottobre 2012. L'applicazione dell'imposta di soggiorno rimane sospesa per il periodo dall' 1/1 al 30/4 e dal 1/10 al 31/12 di ciascun anno di riferimento;

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi.

Definizione di struttura ricettiva

Le strutture ricettive comprendono quelle alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi:

- a. alberghi, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
- b. agriturismi, country house, strutture di turismo rurale;
- c. attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast),
- d. villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
- e. case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- f. immobili destinati alla locazione breve (inferiore ai 30 giorni), di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Nardò.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo o ai gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale .

3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dello stesso.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 7.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misura di imposta applicate nel precedente esercizio.

E' comunque obbligo dei gestori informarsi circa la misura dell'imposta.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) gli autisti di pullman nella misura di uno ogni 50 turisti;
- e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
- g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza o comunque di natura straordinaria;
- h) le scolaresche di ogni ordine e grado.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. In caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura è tenuto a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione predisposta dal Comune (Modulo RIF) che dovrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo di questo Comune; o trasmessa a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pecnardo.it; o inviata con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Nardò:

- entro il 15 luglio per il periodo maggio-giugno,
 - entro il 15 ottobre per il periodo luglio-settembre,
- e conservata in copia per i relativi controlli.

Nel caso l'ospite si rifiuti anche di sottoscrivere la dichiarazione, il gestore è tenuto a riportare, nello spazio dedicato alla firma, la dicitura "Si rifiuta di Firmare". Ad ogni modulo compilato il gestore dovrà allegare copia dei documenti già utilizzati per la generalizzazione dell'ospite al momento dell'arrivo presso la struttura. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art.24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Nardò dell'imposta di soggiorno dovuta, con le seguenti modalità e tempistiche:

- mediante bonifico bancario; (**IBAN IT 12 B 02008 79822 000010398683**) intestato all'Amministrazione Comunale con la seguente causale: imposta di soggiorno -gestore- codice struttura -periodo riferimento - anno;

- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

entro il:

- 15 luglio, per il bimestre 01 maggio – 30 giugno
- 15 ottobre, per il trimestre 01 luglio – 30 settembre

La ricevuta del versamento non deve essere consegnata presso gli uffici comunali competenti, ma trasmessa attraverso la registrazione sul portale, nell'apposita sezione.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione ed utilizzo del portale web

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Nardò sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive registrarsi al portale telematico PEGASO STAY TOURIST messo a disposizione dal Comune di Nardò all'URL nardo.impostasoggiorno.it.

I gestori devono comunicare, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposito portale: data di arrivo, data di partenza, numero di ospiti e cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 ore successive all'arrivo delle stesse; per le strutture ricettive con un numero di ospiti superiore a 50, tale comunicazione può essere fatta mensilmente. Le comunicazioni vanno trasmesse anche per i mesi in cui non ci sono presenze.

Gli uffici comunali competenti non accetteranno alcun tipo di dichiarazione cartacea delle presenze e alcun documento cartaceo comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.

3. Il gestore della struttura ricettiva, deve presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune di Nardò, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000, il conto della gestione relativo all'anno precedente e redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21- Conto di Gestione). Il Conto di Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal Gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune; o inviandolo tramite raccomandata A/R indirizzata a Comune di Nardò, Piazza Cesare Battisti , sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore; oppure trasmessa a mezzo PEC e sottoscritta digitalmente dal gestore all'indirizzo protocollo@pecnardo.it.

Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.

4. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, deve presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni attraverso il portale di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da rendere a mezzo del portale web di cui all'art. 7 del presente Regolamento, da rendere giornalmente entro le 24 ore successive

dall'arrivo degli ospiti, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica per ogni singolo inadempimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Per l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui all'art. 6 comma 2 si applica la sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ogni evasore non segnalato.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

6. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, fatto salvo l'applicazione dell'art. 314 del Codice Penale nei confronti del trasgressore. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli artt.9 comma 1, primo periodo, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i..

7. Per l'omesso accreditalmento al portale web di cui all'art. 7 del presente regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

8. Per la mancata presentazione del Conto dell'Agente contabile (Modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) entro i termini di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n. 267/2000.

9. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi saranno corrisposte coattivamente secondo le previsioni della normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze di ciascun anno di riferimento.

La richiesta deve essere inoltrata, prima della scadenza del termine per il versamento, all'Ufficio Tributi, indicando il versamento in eccedenza effettuato, corredato di attestazione del maggior importo versato e l'importo che si intende compensare (specificandone gli estremi).

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 30.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno il quale provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione della stessa, predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune ed è altresì comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allegati
Modulo RIF